



Foglio informativo Innotour

Recovery Plan

Contesto

Il settore del turismo è stato particolarmente colpito dalla pandemia di COVID-19. Ciò vale soprattutto per il turismo urbano e d'affari ma anche per le destinazioni con un forte afflusso internazionale. Alla luce di tutto ciò, il 1° settembre 2021 il Consiglio federale ha adottato il Recovery Plan per il rilancio del turismo svizzero. L'obiettivo è quello di incentivare la ripresa del turismo in seguito alla pandemia, mirando in particolare a stimolare la domanda e a mantenere la capacità di innovazione. Dal punto di vista tematico, il programma si concentra sul turismo urbano e d'affari, sulla sostenibilità e sulla digitalizzazione.

Grazie al Recovery Plan sono stati utilizzati maggiormente i tre strumenti di promozione turistica già collaudati: Svizzera Turismo (ST), Innotour (Innovazione, Cooperazione e Sviluppo delle conoscenze nel turismo) e la Nuova politica regionale (NPR). Per quanto riguarda Innotour, la quota federale nei progetti innovativi per il periodo 2023–2026 aumenterà dall'attuale massimo del 50 per cento a un nuovo massimo del 70 per cento, riducendo i costi di innovazione a carico dei promotori.

Al fine di un'agevole esecuzione, il presente foglio informativo spiega i singoli articoli, concernenti la prassi esecutiva della SECO, del [messaggio](#) del Consiglio federale relativo alla modifica della legge federale che promuove l'innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo (FF 2022 1743), e precisa i punti che non sono stati disciplinati in modo esaustivo nel messaggio (in particolare i requisiti di ammissibilità per i progetti già in corso).

Spiegazioni in merito all'art. 5a «Aumento temporaneo degli aiuti finanziari»

Considerazioni generali

Capoverso 1

Il capoverso 1 del nuovo articolo 5a afferma che i costi derivanti dal progetto nel periodo tra l'inizio del 2023 e la fine del 2026 possono ora essere sostenuti in misura più consistente. L'importo massimo degli aiuti finanziari passa dal 50 per cento dei costi computabili a un nuovo massimo del 70 per cento.

Capoverso 2

Il capoverso 2 del nuovo articolo 5a specifica quali progetti possono beneficiare dell'aumento temporaneo della partecipazione federale.

Da un lato tutti i nuovi progetti possono beneficiare dell'aumento della partecipazione federale se presentati dopo l'inizio del periodo referendario per la modifica di questa legge ed entro il 31 dicembre 2026 (lett. a), e dall'altro, a determinate condizioni, anche di progetti già in corso (lett. b, cfr. capitolo successivo «Requisiti di ammissibilità per i progetti già in corso»).

Capoverso 3

Il capoverso 3 del nuovo articolo 5a illustra il calcolo dei fondi massimi concessi da Innotour. Per i costi sostenuti prima del 1° gennaio 2023 e dopo il 31 dicembre 2026, si applica un finanziamento massimo del 50 per cento da parte della Confederazione. Per i costi sostenuti tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2026, il finanziamento da parte della Confederazione sarà al massimo del 70 per cento. Di conseguenza, va prevista una netta distinzione dei periodi di tempo sia per quanto riguarda i fondi a disposizione nel quadro della presentazione della domanda e sia per la dimostrazione dei costi effettivamente sostenuti nel quadro del reporting del progetto. Per il calcolo dell'importo della sovvenzione è determinante l'anno in cui i costi sono effettivamente sostenuti.

Se ad esempio un progetto riceve il massimo finanziamento, inizia nel 2026 con un costo di 500 000 franchi e dura fino al 2027 per un costo aggiuntivo di 400 000 franchi, il contributo massimo di Innotour sarebbe di 550 000 franchi ($500\,000\text{ CHF} \times 0,7 + 400\,000\text{ CHF} \times 0,5$). Questa normativa può portare a una modifica dell'importo massimo di finanziamento possibile nel corso del progetto. Se, ad esempio, un ritardo del progetto fa sì che i costi originariamente previsti per il 2026 vengano sostenuti solo nel 2027, ciò comporterebbe una successiva riduzione degli

aiuti finanziari. Di conseguenza, è possibile garantire che solo i progetti o le parti di progetto attuati tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2026 beneficino della maggiore promozione.

I costi sono computati nell'anno in cui i servizi sono effettivamente prestati. Ad esempio, se i lavori vengono realizzati nel 2026 ma la fatturazione avviene solo nel 2027, si applica il tasso di sussidio dell'anno 2026. Al contrario, i pagamenti anticipati effettuati dal beneficiario del sussidio nel 2026 per servizi che non saranno forniti fino al 2027 non comportano un aumento dei tassi di sussidio.

Capoverso 4

Il capoverso 4 dell'articolo 5a stabilisce che, se per un progetto sono richiesti anche altri sussidi federali, il massimo finanziamento possibile da parte della Confederazione sarà adeguato dal 50 per cento dei costi totali a un nuovo massimo del 70 per cento.

Requisiti di ammissibilità per i progetti già in corso

Capoverso 2 lettera b

A determinate condizioni, possono beneficiare del finanziamento anche i progetti già in corso. Su richiesta dei promotori del progetto la Confederazione può sostenere, con un aiuto finanziario fino al 70 per cento dei costi computabili, i progetti in corso per i quali l'aiuto era già assicurato prima dell'entrata in vigore della nuova legge federale e per i quali i costi del progetto saranno sostenuti negli anni 2023 – 2026, a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni ai sensi dei numeri 1 o 2 e che siano fornite le relative prove.

Per quanto riguarda i progetti già in corso, l'aumento non si applica quindi automaticamente, soprattutto per prevenire eventuali effetti a cascata. In tal senso, la SECO sta attualmente valutando se impiegare aiuti federali aggiuntivi.

Capoverso 2 lettera b numero 1

Il capoverso 2 lettera b numero 1 prevede che i progetti in corso possono beneficiare del finanziamento se l'aumento del tasso di sussidio genera un beneficio aggiuntivo dimostrabile. I benefici aggiuntivi per il turismo svizzero in relazione agli obiettivi di finanziamento Innotour (art. 2, cpv. 1 legge federale Innotour) devono essere dimostrabili da parte del richiedente ex ante nel quadro della richiesta ma anche in

una seconda fase, nel quadro del reporting del progetto. L'obiettivo dell'ampliamento della promozione è quello di creare un effetto di innovazione e di generare benefici aggiuntivi dimostrabili.

Di conseguenza, il richiedente deve dimostrare che il suo progetto può essere implementato in modo più completo, meglio o più rapidamente in presenza di fondi aggiuntivi.

Più completo può significare, tra l'altro, che coinvolgendo ulteriori partner, ad esempio un'altra destinazione turistica, l'impatto del progetto si amplifica e che quindi è più alto il numero di attori che possono beneficiarne. La SECO si aspetta che anche gli altri partner turistici forniscano un contributo ragionevole.

L'ampliamento di tale promozione è destinato a sostenere il turismo svizzero in particolare in tre settori prioritari dell'innovazione: digitalizzazione, sostenibilità e sfide relative alla ripresa e allo sviluppo strutturale del turismo urbano e d'affari. Di conseguenza, ciò vale anche quando un progetto è deliberatamente destinato a essere attuato in modo più completo di quanto originariamente previsto in almeno uno dei tre temi.

Inoltre, anche la realizzazione di attività più ampie di trasferimento delle conoscenze può generare un beneficio aggiuntivo. In tal senso, è nell'interesse di Innotour che il maggior numero possibile di attori possa accedere alle esperienze derivanti dal progetto, il che intensifica l'effetto moltiplicatore sostenibile e duraturo.

Migliore può significare, per esempio, che la qualità del progetto è maggiore in ragione di moduli di progetto supplementari o ampliati che generano quindi un valore aggiunto. Tuttavia, lo scopo della misura non è quello di definire e indirizzare nuovi obiettivi di progetto rispetto a quelli originariamente approvati dalla SECO. Ciò non include un'implementazione più completa nell'area dei tre temi strategici prioritari dell'innovazione illustrati sopra.

Rapidamente fa riferimento, per esempio, al fatto che un progetto può essere portato a termine prima del previsto grazie all'utilizzo di un supporto esterno aggiuntivo e che i risultati sono così raggiunti in minor tempo. Poiché un'implementazione più rapida non implica di per sé un beneficio aggiuntivo, questo deve essere esplicitamente dimostrato. Tuttavia, un'attuazione più rapida non dovrebbe comportare una riduzione dei contributi propri previsti dell'agenzia esecutiva del progetto o la loro sostituzione con un ulteriore sostegno esterno.

Di conseguenza, il solo risparmio sui costi o meglio la semplice riduzione dei fondi propri da parte degli enti promotori non sono l'obiettivo della presente misura e non sono nemmeno sostenuti dalla SECO.

Capoverso 2 lettera *b* numero 2

Il capoverso 2 lettera *b* numero 2 prevede che i progetti in corso possano beneficiare della misura anche nel caso in cui, senza l'aumento del tasso di sussidio, non possano essere completati come previsto a causa delle conseguenze della pandemia di COVID-19. Ciò deve essere dimostrato dal richiedente nell'ambito della richiesta.

Le possibili ragioni sono ritardi nel progetto che ne aumentano i costi, perdite giustificate di fondi propri o di terzi da parte dei richiedenti, ad esempio perché un numero inferiore di partner ha partecipato all'attuazione del progetto, o cambiamenti imprevedibili nel progetto, come la necessaria sostituzione di un partner di progetto.

Per le richieste basate sul capoverso 2 lettera *b* punto 2 è necessario dimostrare le conseguenze della pandemia di COVID-19 per gli anni dal 2023 al 2026, per quanto le ragioni o le cause possano essere riconducibili anche al periodo intercorso a partire dall'insorgenza della pandemia.